

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore giusto Decreto Sindacale n. 8 del 24/04/2026;

PREMESSO:

- che nel civico cimitero di Bucciano l'edicola funeraria di A.L. presenta criticità strutturali e elementi deteriorati che necessitano di un tempestivo e urgente intervento per la messa in sicurezza dell'area;
- che, a tal fine, con nota raccomandata prot. 1969 del 03/04/2026 veniva richiesto agli unici eredi...*omissis*... residenti in provincia di Pistoia, un intervento urgente di messa in sicurezza della predetta edicola funeraria privata al fine di scongiurare il pericolo per l'incolumità pubblica;
- con nota PEC del 20/04/2026 assunta al protocollo generale col n. 2257 del 23/04/2026, gli eredi legittimi comunicavano di rinunciare alla concessione e all'edicola funeraria e chiedevano di conferire nell'ossario comunale le eventuali spoglie presenti nell'edicola e che nulla sarà dovuto dal Comune a nessun titolo per l'edicola funeraria;

RITENUTO, pertanto, dover procedere a dichiarare la decadenza degli eredi di A.L. dalla concessione cimiteriale relativa all'edicola funeraria individuata nella planimetria agli atti.

RICHIAMATI gli articoli 823 e 824 del Codice Civile sulla natura demaniale del cimitero;

VISTO il D.P.R. 285/1990 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. DI DICHIARARE, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la decadenza della concessione cimiteriale intestata al sig. A.L. relativa alla cappella cimiteriale sita presso il Cimitero Comunale di Bucciano.

2. DI DARE ATTO che in virtù della decadenza il suolo ed il manufatto costruito sullo stesso ritornano nella piena disponibilità del Comune di Bucciano, per ogni successivo utilizzo istituzionale o per l'eventuale riassegnazione in nuova concessione a terzi, previa esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza o restauro.

4. DI PROCEDERE, previa opportuna programmazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (D.P.R. 285/1990), alle operazioni di estumulazione dei resti mortali attualmente depositi all'interno del manufatto, disponendone la traslazione presso l'ossario comune, così come richiesto.

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli eredi, unici aventi causa ed eredi reperibili del concessionario originario, mediante le forme di legge, nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni quindici.

6. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, oppure, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.